

Legge regionale 10 maggio 1976 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 17/07/1976

**Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.**

**Art. 7**

I prelievi delle somme dal fondo e la loro iscrizione ai Capitoli 6196, 6707, 5372, 854 e 5906, indicati nel precedente articolo 6, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.